

REGOLAMENTO (CEE) N. 2254/89 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1989

concernente il rilascio e la sospensione dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce i meccanismi per l'importazione di taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4061/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, recante modalità di applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 582/89⁽³⁾, prevede che se i quantitativi per i quali sono stati richiesti dei titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissi una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che per i prodotti trasformati a base di ciliegie acide originarie della Jugoslavia, i quantitativi richiesti in data 24 e 25 luglio 1989 superano i quantitativi disponibili; che è opportuno, in conseguenza, fissare una percentuale unica di riduzione applicabile a ciascuna domanda in funzione delle quantità disponibili;

considerando che le quantità per le quali sono stati rilasciati dei titoli raggiungono il volume annuale di

19 900 t; che è opportuno sospendere il rilascio dei titoli per i prodotti in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di importazione richiesti in data 24 e 25 luglio 1989 e notificati alla Commissione il 26 luglio 1989 per i prodotti trasformati a base di ciliegie acide dei codici NC ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, ex 0811 90 90, ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91 originari della Jugoslavia, sono rilasciati fino a concorrenza di 5,5 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a decorrere dal 26 luglio 1989 è sospeso per le importazioni di prodotti trasformati a base di ciliegie acide dei codici NC ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, ex 0811 90 90, ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91 originari della Jugoslavia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 45.

⁽³⁾ GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 18.